

N. R.G. 671/2018



TRIBUNALE DI ASTI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 26/03/2019

nella causa iscritta al n. r.g.l. 671/2018 promossa da:

[REDACTED] (C.F./P. 80185250588) rappresentata e difesa dall'avv. LA CAVA  
VINCENZO

*ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F./P.I.  
80185250588), rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari DEL MONTE CRISTINA,  
FILIPPONE LEONARDO, MAURO ARATO

*resistente*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. contenente contestuale istanza ex art. 700 c.p.c., la ricorrente Carmela  
[REDACTED], ha dedotto:

- di aver prestato a partire dall'a.s. 2000/2001 servizio quale docente in forza di contratti a tempo  
[REDACTED] dapprima presso scuole paritarie e poi, nell'a.s. 2014/2015 presso una scuola statale;
- di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2015;
- di essere al momento del deposito del ricorso in servizio presso l'Istituto statale "Augusto Monti" di  
Asti;
- di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale 207 del 9.3.2018;
- di aver chiesto di vedersi riconosciuta la precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi  
dell'art. 33, commi 3 e 5, della l. 104/92 nonché il riconoscimento del servizio prestato presso gli



scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1, commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari ..., che l'art.2, co.2 D.L.255 del 3/7/2001 abbia disposto l'equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua esclusione ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato". E', infatti, necessario distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella GAE dal riconoscimento a fini economici, dopo l'assunzione con immissione in ruolo, ossia ai fini dell'anzianità di servizio.

Se, infatti, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento in graduatoria, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non si vede perché tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ossia al fine del riconoscimento di un'anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, invece, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico).

In conclusione, la disposizione contenuta nell'art 2 comma 2 del D.L. 255/2001 riguarda la formazione delle graduatorie cui appartengono i docenti non in ruolo, mentre nella presente causa viene in considerazione la diversa fattispecie della mobilità del personale già assunto a tempo indeterminato ai fini del trasferimento su domanda dell'interessato; la diversità degli istituti preclude di procedere ad un'interpretazione estensiva o analogica" (Tribunale di Monza, sentenza 23.2.2017 n. 88).

In definitiva, non potendosi trarre da alcuna norma di legge l'obbligo per il Ministero di valutare ai fini della mobilità il servizio pre-ruolo prestato presso la scuola paritaria ed essendo insindacabile la scelta effettuata in sede di contrattazione dalle parti collettive, la domanda diretta all'attribuzione di 84 punti per il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie non può essere accolta.

Quanto alle spese di lite la sussistenza di precedenti difformi sui temi oggetto di causa giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, sia della fase cautelare che di quella di merito.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva degli Ambiti Territoriali di Asu e Catania;
- accerta il diritto della ricorrente all'assegnazione presso un ambito della Provincia di Catania;
- respinge nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le parti le spese di lite.

IL GIUDICE

dott.ssa Elisabetta Antoci

